



## **Statuto: proposta di revisione 2019**

### **Proposta.**

- Art. 1 È costituita in Frauenfeld, in conformità alle disposizioni degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero, la Società “Dante Alighieri” Turgovia. Essa ha lo scopo di sostenere e diffondere la lingua e la cultura italiana. A tale fine promuove conferenze, rappresentazioni, corsi ed altre manifestazioni culturali.
- Art. 2 La Società “Dante Alighieri” Turgovia è indipendente; non ha carattere politico né confessionale.
- Art. 3 Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche che fanno debita richiesta al Consiglio direttivo e accettano il presente statuto.  
Sull’ammissione ed esclusione dei soci delibera il Consiglio direttivo, salvi restando i diritti dell’Assemblea. L’esclusione può essere decisa senza indicazione del motivo.
- Art. 4 L’anno sociale dura dal primo gennaio al 31 dicembre.  
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, che deve essere versata non oltre il 31 luglio.
- Art. 5 Gli organi della Società sono:  
a) l’Assemblea dei soci  
b) il Consiglio direttivo  
c) i Revisori dei conti
- Art. 6 L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della Società. Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno (Assemblea ordinaria) e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo creda opportuno o su domanda scritta che menziona l’oggetto da trattare di almeno un quinto dei soci (Assemblea straordinaria). Gli inviti possono essere trasmessi tramite posta elettronica.
- Art. 7 L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata per
- approvare la relazione del Consiglio direttivo;
  - approvare il conto consuntivo dell’annata precedente;
  - fissare la quota annuale;
  - nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
  - nominare i due Revisori dei conti
  - approvare modifiche del presente statuto;
  - decidere sullo scioglimento della società;
  - trattare argomenti nell’interesse della Società;



SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI  
TURGOVIA

- Art. 8 L'Assemblea dei soci è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa viene diretta dal Presidente o dal Vicepresidente della Società e debitamente verbalizzata. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti fatto eccezione per le modifiche allo statuto e lo scioglimento della Società dove è necessaria la maggioranza qualificata di 2/3.
- Art. 9 Il consiglio direttivo dirige e amministra la Società.  
È composto di almeno 3 membri, eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea.  
Il Consiglio è diretto dal Presidente della Società e si costituisce a scelta propria.
- Art. 10 Il Consiglio direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è doppio.
- Art. 11 La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme del Presidente, del Vicepresidente e del Cassiere. Le firme devono essere apposte collettivamente a due.
- Art. 12 Il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e i Revisori dei conti sono nominati per una durata di un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissione o decadenza essi sono sostituiti per la durata restante della carica.
- Art. 13 In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale verrà versato a quella istituzione svizzera culturale apolitica e aconfessionale che sarà indicata dall'Assemblea dei soci.

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci **tenutasi in Frauenfeld ...**